



Ordine Regionale dei Geologi della Puglia

Executive Center – via Amendola 168/5 - tel. – fax. 080/5484042 tel 080/5484811 - 70126 BARI
Web page: www.geologipuglia.it - E-mail: info@geologipuglia.it

Bari li 21 dicembre 2009

Al Sig. Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico
dei COMUNI PUGLIESI
-loro sedi

All'Assessore Regionale
all'Assetto del territorio - Urbanistica, E.R.P.
Prof. Angela Barbanente
Via delle Magnolie
70026 MODUGNO

Agli iscritti all'Ordine dei geologi della Puglia

CIRCOLARE N. 62

Oggetto: Composizione della Commissione Locale per il Paesaggio. Legge Regione Puglia n. 20/2009 e D.G.R. 2273 del 24.11.2009 – NECESSITA' DELLA PRESENZA DEL GEOLOGO

In merito alla normativa in oggetto, l'Ordine scrivente rappresenta alla autorità in indirizzo quanto segue.

Sono in corso da parte dei comuni pugliesi le iniziative per la costituzione delle COMMISSIONI LOCALI PER IL PAESAGGIO di cui all'art. 8 della L. R. n° 20/2009 della Regione Puglia. Si evidenzia a tale proposito che la citata L.R., nell'individuare le materie dei diplomi di Laurea in possesso dei componenti delle "commissioni per il paesaggio", ha indicato, tra l'altro, la "**gestione del patrimonio naturale**".

Pur nel rispetto dei titolari di altre lauree, si rappresenta che i geologi professionisti e quindi i possessori delle lauree in scienze geologiche hanno specifiche competenze in materia di "*gestione del patrimonio naturale*" come riconosciuto dal legislatore ed in particolare al DPR 328/2001 ("*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*") laddove all'art. 41 si è incluso, tra le attività professionali dei geologi:

- il "*rilevamento e la elaborazione di cartografie geologiche e geomorfologiche ..*" (così art. 41 lett. a);
- la "*individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali...*" (così art. 41 lett. b);
- la "*gestione delle georisorse, comprese quelle idriche*" (così art. 41 lett. d);
- la "*gestione ed il recupero delle risorse ambientali*" (così art. 41 lett. g);
- le "*indagini (...) finalizzate a valutazioni di uso del territorio*" (così art. 41 lett. m).

Tutte le indicate competenze di legge attengono alla specifica materia della "gestione del patrimonio naturale" e pertanto è da ritenersi **NECESSARIA** la **INCLUSIONE DEI GEOLOGI**, e quindi dei possessori di Laurea in Scienze geologiche, nella selezione degli esperti per la costituzione delle commissioni.

In relazione a ciò si richiama la DGR 2273 del 24.11.2009 (pubblicata sul BURP 203 del 17/12/09), la quale, nel paragrafo sui "**Requisiti dei componenti della Commissione locale per il paesaggio**" ha esplicitamente stabilito (punto 2 dell'Allegato A), che:

...// segue ...

... omissis...

Considerato che la valutazione di compatibilità e conformità paesaggistica degli interventi richiesta dal Codice rende necessarie competenze interdisciplinari in ragione della accezione ampia della nozione di paesaggio dallo stesso Codice assunta, si sottolinea che il comma 3 dell'art. 8 della LR n. 20/2009 prevede che i componenti di ciascuna commissione devono rappresentare la pluralità delle competenze previste, le quali possono essere schematicamente raggruppate in competenze inerenti rispettivamente alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura (con particolare riguardo alla progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione del territorio a orientamento ambientale), alle discipline storico-artistiche (con particolare riguardo ai beni culturali, all'archeologia, alla storia del territorio), alle discipline delle scienze della terra (con particolare riguardo alla geologia e geomorfologia), biologiche (con particolare riguardo alla botanica e all'ecologia), agrarie e forestali.

... omissis...

Nella DGR viene quindi esplicitamente indicata la necessità che tra i componenti della commissione locale per il paesaggio da nominare ci sia quello esperto nelle "discipline delle scienze della terra (con particolare riguardo alla geologia e alla geomorfologia)", ovvero del geologo.

Si ricorda, infine ed in aggiunta, che già con la L.R. 31/1996, integrante la L.R. 8/1995 tuttora vigenti e non abrogate dalla successiva normativa, la Regione Puglia ha specificatamente indicato i geologi come esperti da includere nelle commissioni edilizie ai fini dei pareri paesaggistici.

Per quanto considerato si invitano i Comuni ad includere i geologi e quindi i possessori di Laurea in scienze geologiche tra gli esperti da individuarsi per la nomina dei componenti della istituende commissione per il paesaggio.

La presenza di tale figura di esperto infatti è configurabile come uno dei "requisiti minimi obbligatori" di cui al primo comma del punto 2 dell'all. A) della citata DGR 2273/2009, al fine di una positiva verifica regionale della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 146 comma 6 del D. Lgs. 24/2004 n. 42 e s.m.i.

Cordiali saluti

f.to Il Presidente
(Dott. Geol. Giovanni Calcagni)